

02745-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO - Presidente -
LUCIANO IMPERIALI
GIOVANNA VERGA
SERGIO BELTRANI
SANDRA RECCHIONE - Relatore -

Sent. n. sez. 2892
UP - 18/12/2020
R.G.N. 32852/2019

**SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.l. 28 ottobre 2020 n. 137

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Valentina Manuali ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Messina confermava la condanna del ricorrente per una truffa tentata ed una consumata. Si contestava al (omissis) di avere simulato degli incidenti stradali e, in un caso di essersi fatto consegnare 250 euro a titolo di risarcimento e, in un altro,

di avere chiesto il ristoro del danno in ipotesi patito, che non veniva corrisposto per il rifiuto delle persone offese.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: sarebbe illegittimo il rigetto dell'istanza con cui il difensore di fiducia aveva chiesto un rinvio per legittimo impedimento per malattia allegando l'impossibilità di comparire a causa delle conseguenze di una caduta generata dai postumi della precedente amputazione di un arto; la caduta - evento posto alla base della richiesta di rinvio - aveva generato una contusione alla mano, che avrebbe impedito l'uso delle stampelle, necessarie per la deambulazione tenuto conto dell'amputazione;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza in relazione alla rapina tentata;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., che, invece avrebbe dovuto essere riconosciuta in ragione della stretta vicinanza temporale degli episodi contestati e ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, oltre che della modesta entità del danno arrecato alle persone offese e della assenza di precedenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso - che deduce l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento - non è manifestamente infondato in ragione della incoerenza, almeno parziale, del provvedimento censurato rispetto alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione in materia.

Con riguardo alla valutazione dello "stato di malattia" valutato con riguardo alla condizione dell'imputato la Cassazione nella sua più autorevole composizione ha affermato che il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia (Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005 - dep. 11/10/2005, Gagliardi, Rv. 23181001)

Nel caso in esame per rigettare la richiesta di rinvio per malattia si valorizzava - tra l'altro - la ipotetica negligenza del difensore che, nonostante il suo stato di disabilità, non aveva provveduto a nominare sostituti.

Alla non manifesta infondatezza del primo motivo consegue la necessità di rilevare il decorso del termine massimo di prescrizione spirato il 22 febbraio 2019.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 18 dicembre 2020


L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 22 GEN. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

